

Circolare della Giustizia. Rilascio al datore di lavoro senza consenso dell'interessato

Certificato antipedofilia al via

Nell'attestato solo indicazioni relative a reati sessuali

DI ANTONIO CICCIA

Pronto il nuovo certificato antipedofilia necessario per lavorare con i minori. L'attestato contiene ora le sole indicazioni relative a reati sessuali e a interdizioni specifiche (ad esempio interdizione dalle scuole). Proprio per questo il rilascio al datore di lavoro non richiede più il consenso dell'interessato.

È quanto illustrato dalla circolare 24 luglio 2014 del ministero della giustizia, che spiega le modalità operative del rilascio del certificato del casellario a richiesta del datore di lavoro, previsto dall'articolo 25-bis d.p.r. 313/2002, introdotto dal dlgs 39/2014 sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare la norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attivi-

tà volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario (la cosiddetta fedina penale) al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati sessuali, o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Le sanzioni interdittive sono: la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

La circolare in commento segue quella adottata il 3 aprile 2014, pochi giorni prima della entrata in vigore della novità (6 aprile 2014). In quel momento il sistema informativo non era ancora

pronto per rilasciare certificati ad hoc e, quindi, occorre il consenso del lavoratore per l'acquisizione del documento (che poteva contenere informazioni disparate ed eccedenti rispetto allo scopo).

La prima circolare informava che vi erano lavori in corso per ottenere il certificato speciale con le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis citato.

Nelle more, il datore di lavoro poteva acquisire la fedina penale, ma doveva allegare la dichiarazione di consenso dell'interessato.

La circolare del 24 luglio 2014 dà adesso notizia dell'avvenuta predisposizione del sistema per il rilascio di certificati contenenti le sole notizie rilevanti per l'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tra l'altro il nuovo certificato contiene una avvertenza specifica sulla specialità dell'attestazione. Conseguentemente, dal momento che sono acqui-

site le sole informazioni previste dalla legge, non sarà più necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato.

La circolare avvisa che, con successivo avviso, verrà data notizia della data a partire dalla quale si potranno estrarre i nuovi certificati.

Il certificato in questione deve essere richiesto dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato, quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. L'obbligo non sorge, quindi, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. I certificati valgono sei mesi, ma il datore di lavoro non

deve richiedere il certificato per i suoi dipendenti ogni sei mesi: esso va richiesto solo al momento dell'assunzione.

Inoltre in attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto: se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Deve essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, per i quali il rilascio, al contrario dei soggetti privati, è gratuito. Sul sito del ministero della giustizia è disponibile la modulistica da utilizzare per le richieste di rilascio.

© Riproduzione riservata

La circolare della Giustizia e lo schema illustrativo del certificato su www.italiaoggi.it/documenti